


All'udienza di prima comparizione del 22.06.22 si è costituita in giudizio la società convenuta, depositando comparsa in cui ha eccepito sostanzialmente:

- Improcedibilità della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente;
- Erronea ricostruzione dei fatti – Infondatezza della domanda attorea - Fondatezza e debenza del credito – Prima della presente vertenza nessuna segnalazione di disservizio sulla linea è pervenuta da parte dell'utente e le fatture emesse sino al recesso contengono i costi relativi al piano tariffario relativo al periodo in cui l'utenza risultava attiva. A seguito del recesso la società convenuta ha emesso ultima fattura di chiusura contenente gli oneri contrattualmente previsti per la disattivazione della linea;

Chiedeva pertanto in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda, nel merito respingere le domande attoree poichè infondate, con distrazione delle spese di lite.

All'udienza del 25.07.23, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



P.Q.M.

In parziale accoglimento delle domande attoree;

Dichiara risolto il contratto di telefonia oggetto di causa ed intercorso tra parte attrice [REDACTED] e parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** per grave inadempimento di quest'ultima;

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento di **Euro 150,00** a titolo di indennizzo in favore di parte attrice [REDACTED], oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

Dichiara non dovuto l'importo di Euro **280,88** portato dalla fattura:

- [REDACTED]

e relativo agli addebiti per recesso anticipato;

Le spese di lite, liquidate in Euro [REDACTED] per esposti, oltre accessori di legge, sono poste a carico di parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** in misura del 70%, da

distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone, compensate per il residuo;
Ivrea, 24.08.23

Il Giudice di Pace
Dott. Giampiero Caliendo